



Le novità del collegato alla finanziaria 2020 dopo la conversione in legge.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui alcune di seguito evidenziate:

1. *Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione – art. 1.*
2. *Cessazione partita iva e inibizione compensazione – art. 2*
3. *Compensazione crediti tributari – art. 3*
4. *Ritenute e compensazioni in appalti / subappalti – art. 4 , commi 1 e 2*
5. *Reverse charge per somministrazione di manodopera – art. 4, commi 3 e 4*
6. *Impatriati – art. 13-ter*
7. *Periodicità spesometro estero – art. 16, comma 1-bis*
8. *Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 17*
9. *Limite utilizzo denaro contante – art. 18*
10. *Lotteria degli scontrini – artt. 19, comma 1, lett. a) e 20*
11. *Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22*
12. *Reati tributari – art. 39*

1. Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione – art. 1.

È confermato che in caso di accollo del debito d’imposta altrui di cui all’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000 l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

Con gli atti di recupero dell’imposta / sanzioni / interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:

- all’accollante le sanzioni di cui al citato art. 13:
 - o comma 4, pari al 30% del credito utilizzato;
 - o comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- all’accollato la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell’importo non versato).

L’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

2. Cessazione partita iva e inibizione compensazione – art. 2

È confermata, con l’introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:



- cessazione della partita IVA ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:
 - o opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
 - o rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES) ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.
L'esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;
- riportati nella dichiarazione successiva.

L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24.

3. Compensazione crediti tributari – art. 3

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.



È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

Attività di controllo: ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

- l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

4. Ritenute e compensazioni in appalti / subappalti – art. 4 , commi 1 e 2

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020.

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di **importo complessivo annuo superiore a € 200.000** a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro



dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento**, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati** ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto **non trova applicazione** qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;



- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.

5. Reverse charge per somministrazione di manodopera – art. 4, commi 3 e 4

È confermata, con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

6. Impatriati – art. 13-ter

L’art. 5, comma 1, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in materia di lavoratori impatriati di seguito sintetizzate:

Art. 5 comma 1 lett. a)	Il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni: - i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2
-------------------------------	--



	<p>anni;</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
Art. 5 comma 1 lett. b)	<p>Il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dall'1.1.2020.</p>
Art. 5 comma 1 lett. c)	<p>Il regime in esame è applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;- anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà. <p>In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.</p> <p>Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.</p>
Art. 5 comma 1 lett. d)	<p>La percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.</p> <p>I cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. <p>Il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81. In particolare, i redditi di lavoro dipendente / assimilato / autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni di cui al citato comma 1.</p> <p>A tali rapporti non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">- la riduzione al 10% della percentuale di cui al comma 5-bis;- la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico. <p>È altresì previsto che per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l'esercizio di tale regime agevolato.</p>



7. Periodicità spesometro estero – art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero **va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

8. Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con scadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

9. Limite utilizzo denaro contante – art. 18

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

10. Lotteria degli scontrini – artt. 19, comma 1, lett. a) e 20



Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione è stata differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

11. Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22

È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l'estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.



Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

12. Reati tributari – art. 39

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame. In particolare ora è disposto che:

- **in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 2, comma 1, del citato Decreto è prevista la reclusione da 4 a 8 anni; (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli **elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000**, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- **in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni.

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi se:

- o l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000;
- o l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni. L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di **emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni.



Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni.

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-quinquiesdecies, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;
- nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:
 - o divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette disposizioni sono applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione).

La rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell'IVA rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

Busto Arsizio (VA), 28 dicembre 2019